

## **STATUTO "Orme sul cuore OdV"**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'ente del Terzo Settore denominato "Orme sul cuore OdV" che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Palombara Sabina (Rm), Strada di Barbarossa, snc.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2**

#### **(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3**

#### **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4**

#### **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5**

#### **(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
5. la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge 281/199;
6. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denari, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, norma del presente articolo;
  9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- nonché svolge ogni altra attività connessa o affine a quella sopraelencata e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessario e utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere, progettare, sviluppare o svolgere attività culturali e artistiche quali conferenze, cineforum, mostre, concerti, seminari, attività teatrali, laboratori per adulti e bambini ed eventi di vario genere;
- promuovere, progettare, sviluppare o svolgere attività ricreative;
- promuovere, progettare, sviluppare o svolgere attività didattiche, di informazione e formazione;
- gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagli, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattici - formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;
- promuovere iniziative per la prevenzione attraverso la costruzione di una cultura attenta alle dipendenze patologiche ed una coscienza critica nei confronti dell'uso di sostanze e dei comportamenti di addiction;
- promuovere interventi atti all'accoglimento della richiesta di aiuto;
- accompagnamento in un percorso di economia domestica;
- accompagnamento presso gli enti preposti per la ricerca di lavoro o svolgimento di pratiche burocratiche;
- consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse alimentari;
- promozione e organizzazione di incontri con esperti per favorire la diffusione di cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;
- organizzazione di manifestazioni culinarie o momenti di festa tra persone di diverse etnie, religioni, culture per una conoscenza reciproca che faciliti la convivenza e la riconciliazione tra popoli diversi, anche in territori fuori da quello nazionale e collaborazione con associazioni di quei luoghi.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali donatori beneficiari.

Gli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organico di amministrazione.

Qualunque forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, subordinato e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui al presente articolo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività principali, di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

## ART. 6 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno corso;
- c. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto a un voto.

#### **ART. 7**

##### **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per la prestazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del resoconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato; hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale; nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (o periodo differente, comunque non superiore a tre mesi).

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusi per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **ART. 8**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 9**

##### **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente, chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quella fissata, per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da diramare ai soci, risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**OPZIONALE:** È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **ART. 10** **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

#### **ART. 11** **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega (fino ad un massimo di tre deleghe).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 12** **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **ART. 13** **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti che va da 03 a 09 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 14 (Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 15 (Organo di controllo)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 17**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 18**  
**(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 19**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 20**  
**(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 21**  
**(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 22**  
**(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

**ART. 23**  
**(Personale retribuito)**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.  
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### ART. 24

##### (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### ART. 25

##### (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### ART. 26

##### (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Renzo Alida  
Carpiello Irene  
Domenico Carpiello  
Anna Izzo  
Giuseppe del Piro  
Bene Maria Bello  
Rivello Giovanni